



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Procedura esecutiva immobiliare N. 2742/2011 R.G. Esec.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

sciogliendo la riserva,

– rilevato che Fiduciaria E., terzo pignorato, ha rilasciato dichiarazione scritta con la quale ha affermato di essere intestataria – in forza di mandato fiduciario conferito dall'odierno opponente P. W. – di 26.000 azioni della società Ts. S.p.A., con sede in San Marino;

– rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito che il mandato fiduciario è “trasparente”, nel senso che la proprietà dei beni fiduciariamente intestati al mandatario spetta, in realtà, al mandante: Cass. 9355/1997: *“Istituzionalmente, anche nei confronti dei terzi, le società fiduciarie non sono proprietarie dei titoli azionari loro affidati in gestione; ciò in virtù della disciplina legislativa che le regola. Non entrando i titoli azionari a far parte del patrimonio della società fiduciaria (tanto da non essere aggredibili da parte dei creditori della stessa), la loro proprietà non può che appartenere effettivamente al fiduciante, spettando, alla società fiduciaria soltanto la legittimazione ad esercitare i diritti connessi alla partecipazione societaria”*; Cass. 4943/1999: *“Nella società fiduciaria, i fiducianti - dotati di una tutela di carattere reale azionabile in via diretta ed immediata nei confronti di ogni consociato - vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla società ed a questa strumentalmente intestati”*;

– ritenuto che, come logica conseguenza degli arresti giurisprudenziali succitati, i beni intestati alla fiduciaria possano essere aggrediti dai creditori dei fiducianti (che ne sono proprietari) e – dato che la titolarità formale è in capo alla fiduciaria – la forma processuale sia necessariamente quella dell'espropriazione presso terzi, la quale è utilizzabile ogni volta che il terzo è titolare di una situazione soggettiva, avente ad oggetto la res, idonea a limitare la disponibilità di essa da parte del debitore (il pignoramento diretto è, invece, esperibile in assenza di ogni potere del terzo idoneo a condizionare quello del debitore);

- rilevato che l'esecuzione presso terzi è stata correttamente radicata presso la residenza/sede del *debitor debitoris*, il quale ha evidentemente reso dichiarazione positiva, dato che si è dichiarato in possesso (*melius*, proprietà fiduciaria) di *res* (tali sono le azioni di una S.p.A.) dell'esecutato;
- ritenuto che il richiamo all'art. 2471 c.c. sia inappropriato, atteso che la disposizione concerne il pignoramento (diretto) di quote di S.r.l., mentre nel caso sono oggetto di esecuzione delle azioni di una S.p.A.;
- ritenuto che siano parimenti inconferenti (oltre che generici) i richiami alla disciplina straniera in materia di diritto societario, atteso che nessun ordine è stato emesso nei confronti della Ts. S.p.A.; il pignoramento ha l'effetto, infatti, di costituire la Fiduciaria E. custode delle predette azioni, assoggettate a procedura esecutiva;
- ritenuto che, perciò, l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* non sia sorretta da gravi motivi e che non si ravvisino elementi di improcedibilità: va dunque respinta l'istanza di sospensione del processo esecutivo;
- ritenuto che dalla soccombenza derivi la condanna dell'opponente alla liquidazione delle spese di questa fase cautelare (Cass. 15266/2009 e Cass. 22033/2011);

RESPINGE

l'istanza di sospensione e

CONDANNA

P. W. a rifondere a Credito di R. S.p.A. le spese, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre a CPA e IVA

FISSA

termine perentorio di 5 mesi per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iserizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis c.p.c. (o altri se previsti) ridotti della metà.

Si comunichi (via fax o p.e.c.).

Reggio Emilia, 11/4/2012

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Giovanni Fanticini